



SENTENZA N. 278/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. **74137/PC** del registro di Segreteria, presentato in data 9/11/2023 (omissis) elettivamente domiciliato in Napoli alla via Toledo n. 156 presso lo studio degli Avvocati Nicola Noviello (p.e.c.: nicolanoviello@avvocatinapoli.legalmail.it) e Antonio Cavallo che lo rappresentano e difendono in virtù di specifico mandato ricevuto, contro INPS per l'esatta e piena esecuzione della sentenza n. 439/2016 di questa Sezione Giurisdizionale;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 21 maggio 2024 gli Avvocati Giuseppe Tizzano per delega orale degli avvocati costituiti per il ricorrente e Nicola Di Ronza per l'INPS;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso il signor (omissis) ha agito per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 439/2016 di questa Sezione Giurisdizionale, accoglitiva del suo ricorso inteso ad ottenere il riconoscimento del suo diritto al trattamento pensionistico indiretto quale figlio studente universitario infraventiseienne del Sig. (omissis) deceduto in servizio , con decorrenza dal primo mese successivo alla

presentazione della domanda (20/5/2001), con ulteriore riconoscimento del diritto del medesimo ricorrente alla maggior somma fra gli interessi e la rivalutazione monetaria alla data di maturazione dei singoli ratei. Nell'odierno gravame lamenta la mancata esecuzione della pronuncia in parola da parte dell'INPS, nonostante la notifica della sentenza ricevuta dall'Ente previdenziale il 10/4/2017, così assumendo atteggiamento ingiustificatamente inerte in proposito. Nel ricorso si conclude perché si ordini all'INPS di dare esatta ottemperanza alla sentenza sopra citata, prescrivendo le relative modalità, nonché prevedendo, per il caso di perdurante inadempimento, la nomina di commissario ad acta a spese dell'autorità inadempiente; inoltre, il ricorrente ha chiesto che ai sensi dell'art 114, c.4 lett. e), c.p.a. l'INPS venga condannato al pagamento in suo favore *“della somma di denaro dovuta a titolo di penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo, nell'esecuzione del giudicato”* nonché delle spese per diritti ed onorari del presente procedimento, da attribuirsi all'avv. Nicola Noviello e all'avv. Antonio Cavallo, anticipatari.

In data 29/1/2024 l'INPS si è costituito in giudizio per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura, nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza, mediante memoria a difesa in cui ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in quanto *“come rilevato dalla documentazione depositata, la sentenza è stata eseguita e sarà liquidata sul rateo di aprile 2024. Il pagamento non è stato possibile per mancanza di iban del ricorrente”*.

Con ordinanza a verbale del 12/3/2024 la discussione della causa è stata rinviata all'odierna udienza, *“in attesa del pagamento programmato dall'INPS per il*

mele di aprile 2024, assegnando alle parti il termine di 5 giorni antecedenti l'udienza perché deducano: sull'effettività ed esaustività del predetto pagamento, sull'avvenuta trasmissione di diffide ad adempiere da parte dell'avente diritto all'INPS, nonché sul motivo per il quale, dal momento della pubblicazione/notifica della sentenza n. 439/2016 di cui si richiede l'ottemperanza, non è mai stato richiesto l'IBAN del sig. (omissis)".

In data 15/5/2024 la Difesa del ricorrente ha trasmesso nota integrativa del seguente tenore:

"Parte ricorrente fa presente di aver più volte richiesto il pagamento all'INPS sulla vicenda per cui è causa, anche a mezzo pec ed attraverso la notifica della sentenza, senza mai aver ricevuto riscontro da parte dell'ente convenuto, circostanza che avrebbe di certo evitato in nuce l'instaurarsi del presente giudizio;

si precisa che l'ente convenuto non ha mai richiesto formalmente l'invio di alcun IBAN, o comunque dato riscontro ai solleciti ed alla notifica della sentenza, né al sottoscritto procuratore né direttamente al sig. (omissis);

ad ogni modo si rappresenta che il sig. (omissis) ha ricevuto le somme indicate da controparte a mezzo accredito su c/c nel mese di Aprile 2024 e che le stesse sono da ritenersi esaustive della pretesa azionata;

Ciò premesso, allo stato si chiede disporsi la cessata materia del contendere con condanna di controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente vertenza ed attribuzione diretta ai procuratori antistatari".

Alla pubblica udienza odierna entrambi gli Avvocati presenti hanno espresso posizioni convergenti sulla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere; riguardo la regolazione delle spese di

lite, l'avv. Giuseppe Tizzano si è riportato alle note di udienza da ultimo trasmesse, mentre l'avv. Di Ronza ne ha chiesto la compensazione in quanto, successivamente alla notifica all'Istituto previdenziale della sentenza n. 439/2016 di questa Sezione, l'interessato non ha assunto ulteriori comportamenti intesi ad ottenerne l'esecuzione, almeno non prima del deposito del ricorso.

Il giudizio è stato, quindi, trattenuto per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione all'attenzione del Giudice Monocratico, verte sulla mancata esecuzione della sentenza n. 439/2016 di questa Sezione Giurisdizionale, già emessa a definizione del giudizio n. 65096/PC, con riconoscimento del diritto di(omissis), quale figlio di (omissis) deceduto in attività di servizio, alla liquidazione della pensione indiretta, a decorrere dal mese successivo alla data di iscrizione al corso di laurea biennale specialistica e fino a tutta la durata legale (due anni), con applicazione sui ratei pensionistici arretrati della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, alla data di maturazione dei singoli ratei dovuti.

Premesso che il giudice dell'ottemperanza, a mente dell'art. 218, co. 6, C.G.C., è competente a conoscere di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, nel caso di specie emerge l'avvenuta integrale soddisfazione delle pretese del ricorrente in corso di causa, il che induce il Giudicante a reputare sussistenti le condizioni per dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Riguardo la regolazione delle spese di lite inerenti il presente giudizio di ottemperanza, si osserva che risulta meritevole di adesione la doglianza difensiva riguardo l'inattività dell'INPS -quanto meno sotto forma di richiesta dell'IBAN ai fini della dovuta liquidazione delle spettanze indicate dalla sentenza

n. 439/2016- pur a seguito della notifica della sentenza in parola già nell'aprile 2017, tanto che l'Istituto previdenziale nulla ha dedotto *"sul motivo per il quale, dal momento della pubblicazione/notifica della sentenza n. 439/2016 di cui si richiede l'ottemperanza, non è mai stato richiesto l'IBAN"*, su cui si sono chiesti chiarimenti con l'ordinanza a verbale del 12/3/2024.

Il ritardo nell'adempimento lamentato da parte ricorrente, pertanto, si rivela concretamente rilevabile, con la conseguenza che il Giudicante condanna l'INPS alla rifusione alla medesima parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 750,00 onnicomprensivi, da attribuire ai procuratori antistatari.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA l'intervenuta CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE e CONDANNA l'INPS alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 750,00 onnicomprensivi, da attribuire ai procuratori antistatari.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 21 maggio 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 23.05.2024

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)